

Mercoledì 22 aprile 2009

## ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sulla standardizzazione di macchine per l'applicazione di antiparassitari

Per supportare i requisiti essenziali inclusi nel punto 2.4 dell'allegato I, la Commissione ha affidato al CEN il compito di elaborare norme armonizzate per ogni categoria di macchine per l'applicazione di antiparassitari sulla base delle migliori tecniche disponibili al fine di prevenire l'esposizione accidentale dell'ambiente agli antiparassitari. In particolare, il compito affidato richiede le norme in grado di definire i criteri e le specifiche tecniche per il montaggio di schermatura meccanica, tunnel a spruzzo e sistemi di assistenza pneumatica per la spruzzatura, per prevenire la contaminazione di fonti idriche durante il riempimento e svuotamento nonché specifiche precise per le istruzioni del fabbricante onde evitare la dispersione di antiparassitari, tenendo in conto tutti i parametri pertinenti, quali ugelli, pressione, altezza della barra irrorante, velocità del vento, temperatura e umidità dell'aria e velocità di guida.

---

**Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante \*\*\*I**

P6\_TA(2009)0248

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))**

(2010/C 184 E/54)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0779),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0411/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0218/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 22 aprile 2009

**P6\_TC1-COD(2008)0221**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n.../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La mobilità sostenibile è una grande sfida per la Comunità, di fronte al cambiamento climatico e alla necessità di sostenere la competitività europea, come è stato *enfaticamente* nella comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2008, «Rendere i trasporti più ecologici» <sup>(4)</sup>.
- (2) La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006, dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità» <sup>(5)</sup>, ha messo in luce la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20 % entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l'etichettatura dei pneumatici.
- (3) I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può pertanto contribuire in maniera significativa all'efficienza energetica dei trasporti su strada e quindi alla diminuzione delle emissioni.
- (4) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri correlati. Migliorare un parametro, quale l'efficienza energetica, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. Occorre incoraggiare i fabbricanti di pneumatici ad ottimizzare tutti i parametri, **senza pregiudicare i livelli di sicurezza già conseguiti**.
- (5) I pneumatici che riducono il consumo di carburante sono convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante compensa notevolmente il prezzo d'acquisto più alto dovuto a costi di produzione maggiori.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C ||

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009.

<sup>(4)</sup> COM(2008)0433.

<sup>(5)</sup> COM(2006)0545.

Mercoledì 22 aprile 2009

- (6) *Il regolamento (CE) n.../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., [sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati] <sup>(1)</sup> fissa prescrizioni minime sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo, al di là delle prescrizioni minime, le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico. Per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.*
- (7) *Al fine di aumentare la comprensione e la sensibilizzazione della resistenza al rotolamento, un calcolatore del risparmio di carburante, come quello già esistente per i pneumatici C3, costituirebbe uno strumento efficace per dimostrare i risparmi potenziali di carburante, denaro e CO<sub>2</sub>.*
- (8) Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante ed ha effetti nocivi sulla salute. *Il regolamento (CE) n.../2009 [sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore...] <sup>(1)</sup> fissa prescrizioni minime sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo la rumorosità esterna di rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono la rumorosità esterna di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.*
- (9) Fornendo informazioni armonizzate sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l'attuazione di misure contro il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far meglio conoscere il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nel quadro della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale <sup>(2)</sup>.
- (10) *Il regolamento (CE) n.../2009 [sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale degli autoveicoli] <sup>(1)</sup> fissa prescrizioni minime sull'aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l'aderenza sul bagnato al di là delle prescrizioni minime, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una buona aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.*
- (11) Vi sono anche altri parametri, quali l'aquaplaning o il comportamento in curva, che incidono sulla sicurezza stradale. In questa fase, tuttavia, non si dispone ancora di metodi di prova armonizzati per questi parametri. Occorre pertanto prevedere la possibilità, in una fase successiva e se necessario, di fissare disposizioni sull'armonizzazione delle informazioni destinate agli utenti finali sui suddetti parametri.
- (12) *I pneumatici da neve e i pneumatici invernali hanno parametri specifici non del tutto comparabili con quelli dei pneumatici normali. Al fine di garantire che gli utenti finali possano prendere decisioni giuste e consapevoli, i parametri di tali pneumatici dovrebbero essere indicati in modo tale da essere equiparati ai pneumatici normali.*
- (13) Le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite sotto forma di etichetta standard possono influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici dovrebbero a loro volta essere indotti a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.
- (14) *I fabbricanti, i fornitori e i distributori di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento prima del 2012, per accelerare il riconoscimento del sistema di etichettatura e il conseguimento dei relativi benefici.*

<sup>(1)</sup> GU L .<sup>(2)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

Mercoledì 22 aprile 2009

- (15) *Una molteplicità delle norme applicabili all'etichettatura dei pneumatici || ostacolerebbe gli scambi intra-comunitari e aumenterebbe gli oneri amministrativi e il costo delle prove a carico dei fabbricanti di pneumatici.*
- (16) I pneumatici di ricambio rappresentano il 78 % del mercato. È pertanto giustificato informare gli utenti finali sulle caratteristiche di questo tipo di pneumatici così come su quelle dei pneumatici montati nei veicoli nuovi.
- (17) I consumatori, tra cui i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, hanno bisogno di essere più informati sulla capacità dei pneumatici di ridurre il consumo di carburante, dal momento che non possono facilmente mettere a confronto le caratteristiche delle varie marche di pneumatici in assenza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C1, C2 e C3 *nell'ambito d'applicazione del regolamento.*
- (18) L'etichetta energetica che classifica i prodotti in base ad una scala da A a G, applicata agli apparecchi domestici in conformità della direttiva 1992/75/CE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti <sup>(1)</sup>, è del tutto nota ai consumatori e si è dimostrata efficace nell'incentivare l'uso di apparecchi a minor consumo d'energia. Sarebbe opportuno avvalersi dello stesso sistema per indicare il consumo di carburante dei pneumatici.
- (19) La presenza di un'etichetta sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nella documentazione tecnica promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano informazioni armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.
- (20) Alcuni utenti finali scelgono i loro pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita o li comprano per corrispondenza. Affinché anch'essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base ad informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, è opportuno che le etichette compaiano in tutta la documentazione tecnica promozionale, anche in quella reperibile via internet.
- (21) *È opportuno che agli acquirenti potenziali siano fornite informazioni supplementari standardizzate che illustrino ogni parte dell'etichetta, ossia consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità e la loro rilevanza, includendo anche un calcolatore del risparmio di carburante che indichi il risparmio medio di carburante e la riduzione media di CO<sub>2</sub> e dei costi. Tali informazioni dovrebbero essere fornite sul sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici nonché mediante opuscoli e cartelloni informativi in tutti i punti vendita. L'indirizzo del sito web dovrebbe essere chiaramente indicato sull'etichetta nonché in tutta la documentazione tecnica promozionale.*
- (22) Le informazioni dovrebbero essere fornite in conformità ai metodi armonizzati di prova di cui al || regolamento (CE) n.../2009 [sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale dei veicoli a motore...], in modo che gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti ridurre la spesa per le prove.
- (23) *Al fine di rispondere alla sfida di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del trasporto stradale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano incentivi a favore dei pneumatici che riducono il consumo di carburante. Tali incentivi dovrebbero essere conformi agli articoli 87 e 88 del trattato. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno è necessario determinare categorie di risparmio minimo di carburante.*
- (24) Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti *e per garantire condizioni eque all'interno della Comunità*, è fondamentale che i fabbricanti, i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all'etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri *stabilire misure efficaci, anche sorvegliando il mercato, compiendo regolari controlli ex post e comminando sanzioni efficaci, tali da garantire l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.*
- (25) *Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi, in sede di attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, di astenersi dall'adottare misure che impongano obblighi ingiustificati, burocratici ed eccessivamente complessi alle piccole e medie imprese (PMI) e, qualora possibile, di considerare le speciali necessità e i vincoli finanziari e amministrativi delle PMI.*

(1) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Mercoledì 22 aprile 2009

- (26) *Ai fini di una corretta valutazione dell'attuazione del presente regolamento, si dovrebbe eseguire un riesame inteso ad accertare se siano necessarie modifiche. Tale riesame dovrebbe incentrarsi, in particolare, sulla comprensione dell'etichetta da parte dei consumatori, incluso il parametro relativo alla rumorosità e sull'adeguamento agli sviluppi tecnologici.*
- (27) È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione del presente **regolamento** conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (28) In particolare, la Commissione *dovrebbe avere il potere* di introdurre prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, come pure rispetto ad altri parametri fondamentali diversi dal consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, e la facoltà di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente **regolamento**, *anche completandolo con nuovi elementi non essenziali*, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE **REGOLAMENTO**:

## Articolo 1

## Finalità e ambito d'applicazione

Il presente **regolamento** si prefigge di **aumentare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica** dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici **sicuri e silenziosi** e che riducono il consumo di carburante.

Il presente **regolamento** istituisce un quadro relativo alle informazioni **armonizzate** sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura, **per consentire ai consumatori di fare una scelta informata al momento dell'acquisto dei pneumatici**.

## Articolo 2

## Ambito d'applicazione

1. Il presente **regolamento** si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente **regolamento** non si applica:
  - a) ai pneumatici ricostruiti;
  - b) ai pneumatici da fuori strada professionali;
  - c) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990;
  - d) ai pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
  - e) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
  - f) ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia superiore a 635 mm;
  - g) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Mercoledì 22 aprile 2009

Articolo 3

Definizioni

Ai fini **del** presente **regolamento** s'intende per:

- 1) «pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all'articolo 8 del **regolamento** (CE) n..../2009 [sui requisiti dell'omologazione per tipo riguardo alla sicurezza generale *dei veicoli a motore...*];
- 2) «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo ad una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
- 3) **«pneumatico da neve» indica un pneumatico la cui scolpitura, composizione o struttura del battistrada sono destinate principalmente a ottenere su suolo innevato prestazioni migliori di quelle di un pneumatico normale riguardo alla sua capacità di avviare o mantenere il moto del veicolo;**
- 4) «punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o offerti in vendita, comprese le sale d'esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici esposti non montati sui veicoli;
- 5) «documentazione tecnica promozionale», manuali tecnici, opuscoli, **volantini e cataloghi a stampa, utilizzati** nella commercializzazione di pneumatici o veicoli e **destinati** agli utenti finali o ai distributori, che **descrivono** i parametri specifici di un pneumatico e che sono **elettronici o pubblicati su Internet, diversi dalla pubblicità nei media;**
- 6) «documentazione tecnica», le informazioni relative ai pneumatici, tra cui il fabbricante e la marca; la descrizione del tipo o del gruppo di pneumatici oggetto della dichiarazione delle categorie di appartenenza rispetto al consumo di carburante, aderenza sul bagnato e valore misurato del rumore esterno di rotolamento; i risultati delle prove e la precisione delle stesse;
- 7) **«calcolatore del risparmio di carburante», uno strumento fornito sui siti web dedicati all'etichettatura dei pneumatici per presentare il risparmio medio potenziale di carburante, di CO<sub>2</sub> e in termini di costi per i pneumatici di classe C1, C2 e C3;**
- 8) **«sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici», una fonte centrale on line di informazioni esplicative e supplementari, gestita dalla Commissione, relativamente a ciascuna delle voci dell'etichetta del pneumatico e comprendente un calcolatore del risparmio di carburante;**
- 9) «fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- 10) «importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 11) «fornitore», il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o l'importatore;
- 12) «distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l'importatore, che mette in commercio un pneumatico;
- 13) «messa in commercio» indica la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto affinché sia distribuito o usato sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale;
- 14) «utente finale», un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali, che acquista o si suppone che acquisterà un pneumatico;

Mercoledì 22 aprile 2009

- 15) «parametro fondamentale», un parametro del pneumatico, quale la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l'uso ha un impatto rilevante sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.

#### Articolo 4

##### Competenze della Commissione

1. **La Commissione istituisce e gestisce, entro il settembre 2010, il sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, quale fonte di riferimento per informazioni esplicative su ogni voce dell'etichetta.**
2. **Il sito web contiene:**
  - a) **una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;**
  - b) **un calcolatore del risparmio di carburante che illustra il potenziale risparmio di carburante e di denaro e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ottenibili montando pneumatici a bassa resistenza al rotolamento per i modelli delle classi C1, C2 e C3;**
  - c) **una dichiarazione che metta in rilievo che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, e in particolare che:**
    - i) **una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;**
    - ii) **la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;**
    - iii) **occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.**

#### Articolo 5

##### Responsabilità dei fornitori di pneumatici

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di pneumatici si conformino alle seguenti prescrizioni:

- 1) i fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori e agli utenti finali **siano dotati di un'etichetta, da apporre in vari modi o mediante un autoadesivo incollato sul battistrada, sulla quale siano indicati il consumo di carburante e la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui, rispettivamente, all'allegato I, parti A, B e C;**
- 2) il formato dell'autoadesivo **e dell'etichetta** di cui al punto 1 è quello prescritto nell'allegato II;
- 3) nella documentazione tecnica promozionale i fornitori dichiarano le categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, come previsto nell'allegato I e nell'ordine indicato nell'allegato III. **Per i pneumatici C2 e C3 è indicato anche il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato;**
- 4) i fornitori mettono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, su richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di messa in commercio dell'ultimo pneumatico di un determinato tipo; la documentazione tecnica è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità di verificare la precisione delle informazioni indicate sull'etichetta in relazione al consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento;
- 5) **i fornitori indicano i valori relativi al coefficiente di resistenza al rotolamento (espresso in kg/t), all'indice di aderenza sul bagnato (espresso come indice di prestazione G, comparato al pneumatico standard di riferimento) e alle emissioni di rumore (esprese in dB) misurati durante i test di omologazione per tipo, in una banca dati accessibile al pubblico.**

Mercoledì 22 aprile 2009

## Articolo 6

## Responsabilità dei distributori di pneumatici

Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di pneumatici si conformino alle seguenti prescrizioni:

- 1) i distributori garantiscono che l'autoadesivo **o l'etichetta, consegnati** dai fornitori in conformità *al punto 1 dell'articolo 5, o una versione più dettagliata dell'etichetta, quale indicata all'allegato II, punto 3, siano disponibili e chiaramente visibili, rispettivamente, sul pneumatico o nelle sue immediate vicinanze nel punto vendita;*
- 2) qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori **forniscono loro una documentazione** circa le categorie d'appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento;
- 3) per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3, i distributori **forniscono la versione dettagliata dell'etichetta quale indicata all'allegato II, punto 3 o 4, in cui sono indicati la** categoria d'appartenenza rispetto al consumo di carburante, **la classe di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato** e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, **come indicato all'allegato I, rispettivamente alle parti A, B e C, su o con le fatture rilasciate** agli utenti finali all'atto dell'acquisto dei pneumatici. ■

## Articolo 7

## Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori e i distributori di **veicoli** si conformino alle seguenti prescrizioni:

- 1) i fornitori e i distributori di **veicoli forniscono** informazioni sui pneumatici montati sui veicoli nuovi. Tali informazioni includono la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all'allegato I, parte C, e, per i pneumatici di classe C1, la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, di cui all'allegato I, parte B, **nell'ordine specificato all'allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nella documentazione tecnica promozionale elettronica e sono fornite agli utenti finali prima della vendita del veicolo;**
- 2) qualora diversi tipi di pneumatici possano essere montati su un veicolo nuovo, ma agli utenti finali non sia data la possibilità di scelta, **l'informazione di cui al punto 1 indica** le categorie più basse d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore massimo misurato del rumore esterno di rotolamento di questi tipi di pneumatici;
- 3) qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo, **si applicano le seguenti lettere a) o b):**
  - a) **qualora agli utenti finali sia data la possibilità di scegliere tra diversi diametri di pneumatici, ma non tra altri parametri del tipo di pneumatico, l'informazione di cui al punto 1 deve indicare per ogni diametro di pneumatico la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico con detto diametro;**
  - b) **salvo nei casi di cui alla lettera a), l'informazione di cui al punto 1 deve indicare la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al valore del rumore esterno di rotolamento, misurata per tutti i tipi di pneumatico che l'utente finale può scegliere.**

## Articolo 8

## Metodi di prova armonizzati

Le informazioni da fornire a norma degli *articoli 5, 6 e 7* sulle categorie d'appartenenza rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, nonché il valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all'allegato I. **I test armonizzati devono poter fornire agli utenti finali una classificazione affidabile e pienamente rappresentativa delle caratteristiche testate.**

Mercoledì 22 aprile 2009

## Articolo 9

## Procedura di verifica

1. Gli Stati membri, in conformità alla procedura di cui all'allegato IV, valutano la conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B, e del valore misurato del rumore esterno di rotolamento ai sensi dell'allegato I, parte C ¶.

2. **Tali verifiche non pregiudicano nessuna omologazione per i veicoli o i pneumatici ottenuta conformemente alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli <sup>(1)</sup> o del regolamento (CE) n.../2009 riguardante i requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore...]. Per la valutazione della conformità, gli Stati membri fanno anche riferimento, ove applicabile, alla documentazione relativa all'omologazione per tipo dei pneumatici e alla pertinente documentazione di sostegno messa a disposizione dal fornitore.**

3. **Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti istituiscono un sistema di ispezioni ordinarie e straordinarie presso i punti vendita per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.**

## Articolo 10

## Mercato interno

1. Ove siano rispettate le disposizioni **del** presente **regolamento**, gli Stati membri non vietano né limitano la messa in commercio di pneumatici per motivi attinenti alle informazioni sui prodotti oggetto **del** presente **regolamento**.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi **al** presente **regolamento**. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica, **a norma dell'articolo 5, punto 4**, al fine di valutare la precisione dei valori dichiarati.

## Articolo 11

## Incentivi

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla categoria **C in relazione sia al** consumo di carburante **sia all'aderenza sul bagnato** ai sensi dell'allegato I, **rispettivamente parti A e B**.

## Articolo 12

## Modifica e adeguamento al progresso tecnico

Le seguenti misure, *intese* a modificare elementi non essenziali **del** presente **regolamento**, anche *completandolo*, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'**articolo 14**, paragrafo 2:

1) introduzione di prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, purché si disponga di metodi di prova armonizzati;

2) **introduzione di prescrizioni relative ai pneumatici da neve o pneumatici invernali;**

3) adeguamento degli allegati da I a IV al progresso tecnico.

(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

Mercoledì 22 aprile 2009

#### Articolo 13

##### **Applicazione e sanzioni**

1. Gli Stati membri, **mediante un costante scambio di informazioni, garantiscono una stretta cooperazione in materia di vigilanza del mercato, ai fini di una coerente attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per effettuare regolari controlli ex-post al fine di garantire che i pneumatici non debitamente etichettati siano messi in conformità o ritirati dal mercato.**
2. **Gli Stati membri introducono le misure che stabiliscono le sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e le disposizioni che ne garantiscono l'applicazione.**
3. **Tali misure sono** efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri comunicano **senza indugio** alla Commissione **tali misure e qualsiasi successiva modifica.**

#### Articolo 14

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.

#### Articolo 15

##### Riesame

1. Entro **tre** anni dalla data di applicazione **del** presente **regolamento**, la Commissione **ne riesamina l'applicazione, valutando tra l'altro:**
  - a) l'efficacia dell'etichetta in termini di sensibilizzazione dei consumatori;
  - b) **la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti;**
  - c) **la necessità di introdurre nuovi parametri o categorie di pneumatici;**
  - d) **le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite dai fornitori e dai distributori di veicoli agli utenti finali.**
2. **La Commissione, sulla base di tale riesame e dopo una valutazione di impatto e un sondaggio presso i consumatori, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento.**

#### Articolo 16

##### Entrata in vigore

**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

**Esso è applicato** a decorrere dal 1° novembre 2012.

**Tuttavia gli articoli 5 e 6 non si applicano a pneumatici prodotti anteriormente al 1° luglio 2012.**

Mercoledì 22 aprile 2009

***Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.***

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente

\_\_\_\_\_

Mercoledì 22 aprile 2009

## ALLEGATO I

## Classificazione dei parametri dei pneumatici

Parte A: categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da A a G indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità del regolamento UN/ECE [||](#) .

■

Pneumatici C1		Pneumatici C2		Pneumatici C3	
RRC in kg/t	Categoria consumo di carburante	RRC in kg/t	Categoria consumo di carburante	RRC in kg/t	Categoria consumo di carburante
$RRC \leq 6,5$	A	$RRC \leq 5,5$	A	$RRC \leq 4,0$	A
$6,6 \leq RRC \leq 7,7$	B	$5,6 \leq RRC \leq 6,7$	B	$4,1 \leq RRC \leq 5,0$	B
$7,8 \leq RRC \leq 9,0$	C	$6,8 \leq RRC \leq 8,0$	C	$5,1 \leq RRC \leq 6,0$	C
Vuoto	D	Vuoto	D	$6,1 \leq RRC \leq 7,0$	D
$9,1 \leq RRC \leq 10,5$	E	$8,1 \leq RRC \leq 9,2$	E	$7,1 \leq RRC \leq 8,0$	E
$10,6 \leq RRC \leq 12,0$	F	$9,3 \leq RRC \leq 10,5$	F	$RRC \geq 8,1$	F
$RRC \geq 12,1$	G	$RRC \geq 10,6$	G	Vuoto	G

Parte B: categorie relative all'aderenza sul bagnato

La categoria relativa all'aderenza sul bagnato per i pneumatici di classe C1 deve essere determinata in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da A a G indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità al regolamento UN/ECE n. 117 recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato <sup>(1)</sup>.

G	Categoria aderenza sul bagnato
$155 \leq G$	A
$140 \leq G \leq 154$	B
$125 \leq G \leq 139$	C
Vuoto	D
$110 \leq G \leq 124$	E
$G \leq 109$	F
Vuoto	G

Parte C: rumorosità esterna di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento è dichiarato in decibel e misurato in conformità al regolamento UN/ECE n. 117 recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato.

<sup>(1)</sup> GU L 231 del 29.8.2008, pag. 19.

Mercoledì 22 aprile 2009

**Parte D**

Per i pneumatici a bassa rumorosità in base alla classificazione di seguito indicata, l'indicazione del valore misurato del rumore esterno di rotolamento misurato in dB è completata dall'«indicazione di bassa rumorosità»:

Categorie di rumore esterno di rotolamento (dB(A))			
	C1	C2	C3
Indicazione di bassa rumorosità (*)	≤68	≤69	≤70

(\*) Indicazione di bassa rumorosità:



**Low  
Noise**

Mercoledì 22 aprile 2009


## ALLEGATO II

## Formato dell'etichetta

L'autoadesivo di cui al punto 1 dell'articolo 5, e al punto 1 dell'articolo 6, è composto da due parti: 1) un'etichetta stampata secondo il formato indicato di seguito e 2) uno spazio in cui figurano il nome del fornitore e la gamma di pneumatici, le dimensioni, l'indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche (in appresso «spazio della marca»).

## 1. Modello dell'etichetta

1.1. L'etichetta stampata sull'autoadesivo, di cui al punto 1 dell'articolo 5, e al punto 1 dell'articolo 6, deve essere conforme all'immagine sottostante:




1.2. Al modello di etichetta è aggiunto l'elemento seguente:

Indirizzo del sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici, apposto alla base dell'etichetta in un formato di grandi dimensioni.

Mercoledì 22 aprile 2009

1.3. L'immagine seguente indica le specifiche dell'etichetta:



1.4. L'etichetta deve essere larga almeno 75 mm e alta 110 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato maggiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

1.5. L'etichetta deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

- per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK – ciano, magenta, giallo e nero – e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;
- i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 1.3.

**1** Consumo di carburante

Pittogramma: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm – Riquadro del pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm – Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 36 mm - Colore: X-10-00-05.

**Mercoledì 22 aprile 2009****2** *Aderenza sul bagnato*

Pittogramma: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm – Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm – Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm - Colore: X-10-00-05.

**3** *Rumorosità esterna di rotolamento*

Pittogramma: larghezza: 23 mm, altezza: 15 mm – Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 24 mm – Riquadro per il valore: tratto: 1 pt – Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, altezza: 24 mm - Colore: X-10-00-05.

**4** *Bordo dell'etichetta:* tratto: 1,5 pt – Colore: X-10-00-05.**5** *Scala A-G*

— *Freccette:* altezza: 4,75 mm, spazio intermedio: 0,75 mm, tratto nero: 0,5 pt – colori:

— A: X-00-X-00;

— B: 70-00-X-00;

— C: 30-00-X-00;

— D: 00-00-X-00;

— E: 00-30-X-00;

— F: 00-70-X-00;

— G: 00-X-X-00.

— *Testo:* Helvetica Bold 12 pt, 100 % bianco, contorno nero: 0,5 pt.

**6** *Classificazione*

— *Freccette:* larghezza: 16 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero.

— *Testo:* Helvetica Bold 27 pt, 100 % bianco.

**7** *Linee della scala:* tratto: 0,5 pt, spaziatura tratteggiata: 5,5 mm, 100 % nero.**8** *Testo della scala:* Helvetica Bold 11 pt, 100 % nero.**9** *Valore del rumore*

— *Riquadro:* larghezza: 25 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero.

— *Testo:* Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco.

— *Testo dell'unità:* Helvetica Bold Regular per «(A)» 13 pt, 100 % bianco.

**10** *Simbolo UE:* larghezza: 9 mm, altezza: 6 mm.**11** *Riferimento del regolamento:* Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % nero.

*Riferimento della classe di pneumatico:* Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % nero.

Mercoledì 22 aprile 2009

c) Lo sfondo deve essere bianco.

1.6. La classe di pneumatico (C1, C2 o C3) deve essere indicata nell'etichetta nel formato prescritto nell'immagine di cui al punto 1.3.

2. Spazio della marca

|| I fornitori devono aggiungere sull'autoadesivo, oltre all'etichetta, il proprio nome, la gamma di pneumatici, le dimensioni, l'indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche in qualsiasi colore, formato e grafica, a condizione che lo spazio occupato da tali dati sia in un rapporto massimo di 4:5 con le dimensioni dell'etichetta e purché il messaggio che li accompagna non sia in contrasto con il messaggio dell'etichetta.

3. **Formato dell'etichetta esplicativa estesa**

*La versione esplicativa dell'etichetta di cui all'articolo 6, deve essere conforme all'illustrazione in appresso, e il testo tradotto nella lingua del punto di vendita. Tale versione dell'etichetta deve essere fornita sulla o con la fattura al cliente, a meno che ciò non comporti un onere eccessivo per il distributore, nel qual caso devono essere fornite informazioni conformemente all'allegato II, punto 4.*

**Savings, safety and comfort**

The infographic is titled "Savings, safety and comfort" and is divided into three main sections, each with a tyre icon and a performance metric. The top section is split into two columns: "Fuel economy" on the left and "Wet grip" on the right. The "Fuel economy" section features a vertical scale from A (green) to G (red), with a large black arrow pointing to class B. Below this, text explains that improved fuel economy saves fuel and reduces CO2 emissions, and provides a link to a savings calculator at [www.energycar.org](http://www.energycar.org). The "Wet grip" section features a vertical scale from A (green) to G (red), with a large black arrow pointing to class B. Text explains that tyre wet grip affects braking distance on wet roads. The bottom section is titled "Exterior Noise" and shows a scale with three colored dots (green, yellow, red) and a large black arrow pointing to the red dot. A specific noise level of 72 dB(A) is indicated. Text explains that low noise tyres provide a quieter ride and reduce noise pollution. At the bottom of the infographic, the text "Check your tyres regularly" is displayed.

**Fuel economy**

Improved fuel economy saves fuel and reduces CO<sub>2</sub> emissions.

See how much money you could be saving – use our savings calculator at [www.energycar.org](http://www.energycar.org)

**Wet grip**

Tyre wet grip affects the braking distance on wet roads.

**Exterior Noise**

72 dB(A)

Low Noise tyres give you a quieter ride and reduce noise pollution.

**Check your tyres regularly**

Mercoledì 22 aprile 2009

4. *Formato delle informazioni sulla ricevuta*

*Nel caso in cui i costi per la stampa dell'etichetta esplicativa di cui all'allegato II, punto 3, rappresentino un onere eccessivo per il distributore, l'informazione dell'etichetta è fornita conformemente a quanto illustrato in appresso:*



Mercoledì 22 aprile 2009

## ALLEGATO III

## Informazioni fornite nella documentazione tecnica promozionale

1. Le informazioni sui pneumatici sono fornite nell'ordine seguente:
  - i) classe relativa al consumo di carburante (|| da A a G);
  - ii) classe relativa all'aderenza sul bagnato (|| da A a G);
  - iii) valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB).
2. Tali informazioni devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
  - i) *facilità di lettura*;
  - ii) *facilità di comprensione*;
  - iii) se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si deve indicare lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.
3. I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web:
  - i) **un link al sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici;**
  - ii) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta **e il calcolatore del risparmio di carburante, fornito nel sito web dell'Unione europea relativo all'etichettatura dei pneumatici;**
  - iii) una dichiarazione che metta in rilievo || che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento *dei conducenti*, in particolare:
    - una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
    - la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per una massima aderenza sul bagnato e un alto risparmio di carburante;
    - occorre sempre rispettare le distanze di sicurezza.

## ALLEGATO IV

## Procedura di verifica

La conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all'aderenza sul bagnato, come pure il valore misurato del rumore esterno di rotolamento sono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, in base alla procedura seguente:

- 1) dapprima si procede alla prova di un solo pneumatico. Se il valore misurato è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, la prova si considera superata;
- 2) se il valore misurato non è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, si verificano altri tre pneumatici. Il valore medio che risulta dalla misurazione dei quattro pneumatici sottoposti a prova è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate.

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione 2011/18/PESC del Consiglio, del 14 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 15 gennaio 2011)*

A pagina 36, al considerando (5):

*anziché:* «(5) Il 14 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), ...»

*leggi:* «(5) L'11 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/17/PESC (3), ...»

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 22 dicembre 2009)*

Pagina 48, articolo 2, paragrafo 2, lettera f):

*anziché:* «f) ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;»,

*leggi:* «f) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;».

---